



COMUNE di PIGNATARO INTERAMNA

PROVINCIA DI FROSINONE

MEDAGLIA DI BRONZO AL VALOR CIVILE

Tel. 0776 949012

Fax 0776 949306

E-mail: segreteria.pignataro@libero.it

C.A.P. 03040

c.c.p. 13035035

Cod. Fisc. 8100305 060 6

Sito web istituzionale: www.comune.pignataroint.fr.it

PEC: comune.pignataroint.servizigenerali@certipecc.it

Nr. 33 del 28 gennaio 2020 del Registro del Pubblicazioni.

COPIA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Nr. 02 del 26 Gennaio 2020

OGGETTO: D. Lgs. 23/11/2011, n. 118, modificato con D. Lgs. 10/08/2014, n. 126.

Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi.

Rinvio fino all'esercizio finanziario 2019.

Il giorno Ventisei del mese di Gennaio 2020, alle ore 17,00 e seguenti, nella sala delle adunanze consiliari, convocato con appositi avvisi consegnati a domicilio, si è riunito il Consiglio Comunale in adunanza ordinaria ed in seduta pubblica di 1^a convocazione.

Risultano presenti ed assenti i Signori:

Nr.	Nome	Cognome	Carica	Presente	Assente
1	Benedetto	MURRO	Sindaco	SI	
2	Daniele	AZZOLI	Consigliere	SI	
3	Mauro	DE SANTIS	Consigliere	SI	
4	Marcello Piero	CAVALIERE	Consigliere	SI	
5	Luigi	CARLOMUSTO	Consigliere		SI
6	Angelo	MIELE	Consigliere	SI	
7	Valentina	NOTA	Consigliere		SI
8	Andrea	COSTANZO	Consigliere	SI	
9	Rita	DI GIORGIO	Consigliere		SI
10	Maria Giovanna	EVANGELISTA	Consigliere		SI
11	Enrico	TISEO	Consigliere		SI

Presiede il Sindaco dott. Benedetto MURRO.

Verbalizza il ViceSegretario Comunale dell'Ente, dott. Francesco Neri, con le funzioni previste dall'art. 97, comma 4, lett. a), del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Constatato il numero legale degli intervenuti per la validità della seduta (metà dei consiglieri assegnati al Comune), ai sensi dell'art. 32, comma 1, del vigente Regolamento del Consiglio Comunale comparato con l'art. 38, comma 2, secondo periodo, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, il Sindaco dichiara aperta la seduta ed invita a procedere alla discussione sull'argomento in oggetto, dando atto che sulla presente deliberazione è stato espresso, dai Responsabili dei servizi interessati, il parere prescritto dall'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, parere inserito nella deliberazione stessa.

OGGETTO: D. Lgs. 23/11/2011, n. 118, modificato con D. Lgs. 10/08/2014, n. 126.

Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi.

Rinvio fino all'esercizio finanziario 2019.

Il Sindaco illustra l'argomento dando lettura del dispositivo della proposta di deliberazione.

Nessuno chiede di intervenire ed il Sindaco invita, quindi, il Consiglio Comunale a procedere alla votazione sulla proposta come sopra illustrata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- PREMESSO che:

- con atto del Commissario Straordinario adottato con i poteri del C.C. nr. 02 del 08/03/2018, esecutivo, è stato dichiarato il dissesto finanziario dell'Ente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 244 e 246 del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267 e successive modificazioni;
- con deliberazione di C.C. nr. 05 del 09/06/2019 è stata approvata l'ipotesi (nuova) di bilancio stabilmente riequilibrato 2018 e pluriennale 2018/2020, ai sensi e per gli effetti dell'art. 259 del succitato D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni, con parere favorevole espresso dalla COSFEL (Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali) presso il Ministero dell'Interno nella seduta del 06/08/2019;
- con decreto del Ministro dell'Interno n. 83235 del 02/09/2019, notificato al Legale Rappresentante dell'Ente ed all'Organo di revisione economico-finanziaria in data 09/10/2019, è stata approvata l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato relativa all'Anno 2018, con determinate prescrizioni;
- l'art. 5 del predetto decreto ha fatto obbligo a questo Comune di deliberare, entro 30 giorni dalla data di notifica del decreto di approvazione dell'ipotesi, il bilancio stabilmente riequilibrato, di previsione dell'esercizio 2018, sulla base dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, nonché, entro 120 giorni dalla stessa data, gli altri eventuali bilanci di previsione o rendiconti non deliberati, provvedendo contestualmente alla presentazione delle relative certificazioni;
- che, ai sensi del citato decreto M.I. n. 83235 del 02/09/2019, l'Ente ha provveduto ad approvare nei termini stabiliti nel succitato decreto i seguenti documenti contabili:
 - a) delibera di C.C. n. 12 del 22/11/2019: Esame ed approvazione del bilancio stabilmente riequilibrato esercizio 2018 e bilancio pluriennale 2018/2020, ai sensi dell'art. 264, del D. Lgs. 18 agosto 2000, nr. 267;
 - b) deliberazione di C.C. n. 01 del 26/01/2020: Art. 151, comma 7, ed art. 227 del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267 e successive modifiche ed integrazioni. Approvazione del Rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2018.
- occorre, pertanto, procedere, quali adempimenti successivi, all'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 nonché del Rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2019, che devono essere corredati dagli allegati previsti per legge;
- prima di procedere ai suddetti adempimenti si reputa opportuno avvalersi della facoltà, prevista dall'art. 15-quater del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, recante "*Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi*", convertito nella legge 28 giugno 2019 n. 58, di rinviare la tenuta della Contabilità Economico Patrimoniale e la compilazione dei relativi schemi di rendiconto fino all'esercizio 2019, avviando quindi la tenuta della stessa a decorrere dal 2020 con approvazione del rendiconto entro aprile 2021, allegando, già al rendiconto 2019, uno schema semplificato della situazione patrimoniale al 31 dicembre 2019, secondo lo schema che dovrà essere adottato, entro il prossimo 31 ottobre, con decreto del MEF, sulla base di proposte formulate dalla Commissione

Arconet (replicando così la medesima procedura già seguita per la semplificazione del DUP per i piccoli Comuni);

- **PREMESSO**, inoltre, che l'art. 232, comma 2, del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 prevedeva che *“Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non tenere la contabilità economico-patrimoniale fino all'esercizio 2017”*;

- **DATO ATTO** che l'Ente per gli anni **2017** e **2018** si è avvalso della predetta facoltà di rinvio della contabilità economico-patrimoniale (C.C. n. **22** del **30/12/2015** e n. **24** del **28/07/2016**);

- **VISTA** la FAQ n. 30 pubblicata in data 11/04/2018 sul sito istituzionale del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato al link http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/supporto_e_contatti/supporto_al_cittadino/faq/risultato.html con la quale Arconet ha precisato che *“gli enti locali, con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, che hanno esercitato la facoltà di rinviare l'adozione della contabilità economico-patrimoniale anche per l'esercizio 2017, interpretando in tal senso l'art. 232 del TUEL, possono approvare e successivamente inviare alla BDAP il rendiconto 2017 senza i prospetti relativi allo stato patrimoniale e al conto economico”*;

- **DATO ATTO** altresì che, in conformità alla predetta interpretazione ed al fine di portare a compimento le operazioni e procedimenti di adeguamento dei documenti contabili e dell'inventario imposti dall'applicazione dei nuovi principi contabili, l'Ente si è avvalso della facoltà di rinvio dell'adozione della contabilità economico-patrimoniale anche per l'esercizio 2017;

- **CONSIDERATO** che:

- con nota prot. n. 02/FL/AD/Af-19 dell'08/02/2019, indirizzata al direttore Generale della Ragioneria Generale dello Stato, l'A.N.C.I. (Associazione Nazionale Comuni Italiani) richiedeva un intervento urgente per rinviare o rendere facoltativa la contabilità economico patrimoniale per i Comuni sino a 5000 abitanti ai cui la stessa Ragioneria dello Stato rispondeva condividendo le criticità espresse dall'ANCI ed aggiungendo, tuttavia, ulteriori elementi di valutazione critica (dalle tendenze europee in materia, alla necessità di mantenere le rilevazioni dello stato patrimoniale), in ogni caso sottolineando che *“...la Commissione Arconet ha condiviso la necessità di riprendere l'attività del gruppo di lavoro costituito nel 2017 per verificare le modalità di attuazione della contabilità economico patrimoniale, al fine di individuare le criticità derivanti dall'adozione del sistema contabile integrato previsto dal d.lgs. n. 118 del 2018 e valutare le modalità di attuazione della sola contabilità economico patrimoniale da parte degli enti locali.”*;

- nella seduta della conferenza Stato-Città del 29/03/2019 il Governo, con il viceministro all'economia Laura Castelli, accoglieva la richiesta dell'Anci della sospensione dell'obbligo della contabilità economico-patrimoniale per i Comuni sotto i 5000 abitanti, volontà ulteriormente espressa dal viceministro il 12/04/2019, la quale annunciava una soluzione del problema relativo alla contabilità economico patrimoniale dei Comuni fino a 5000 abitanti, almeno per il 2019, attraverso l'inserimento di una proroga dei termini di cui all'art. 232, co. 2 del Tuel nel c.d. “Decreto Crescita” di imminente pubblicazione;

- che nella seduta del 24/04/2019 della Conferenza Stato-Città veniva ribadita e confermata la volontà del Ministero dell'economia e delle finanze di prorogare di un anno la presentazione dei documenti contabili economico-patrimoniali, rassicurando la delegazione Anci, e garantendo che i Prefetti non sarebbero intervenuti nelle more dell'approvazione dei rendiconto da parte degli enti interessati e dell'emanazione della norma di rinvio della contabilità economico patrimoniale;

- l'A.N.C.I. ha proposto al Governo i propri emendamenti al “Decreto Crescita” DL 34/2019 chiedendo in particolare *“Nelle more dell'emanazione dei provvedimenti di semplificazione degli adempimenti connessi alla tenuta della contabilità economico patrimoniale e di formulazione della situazione patrimoniale, con riferimento ai comuni con popolazione non superiore ai 5 mila abitanti, all'articolo 232, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è apportata la seguente modificazione: le*

parole "fino all'esercizio 2017" sono sostituite con le seguenti "fino all'esercizio 2019." motivata dal fatto che nel corso del 2018 e, da ultimo, nella fase di predisposizione del rendiconto, si sono evidenziate situazioni di particolare difficoltà legate all'introduzione della contabilità economico-patrimoniale nei comuni con meno di 5000 abitanti, in ragione del forte aggravio che gli adempimenti connessi richiedono agli esigui apparati tecnici di tali enti. La norma proposta, pertanto, proroga di due anni la tenuta della CEP per tali enti, corrispondendo agli impegni più volte presi dal Governo, così da evitare che l'incompletezza del rendiconto 2018 possa comportare l'applicazione delle sanzioni per inefficacia dell'intero rendiconto, sanzioni che possono comportare lo scioglimento del consiglio comunale;

- con deliberazione di C.C. n. **01** del **26/01/2020** veniva approvato il Rendiconto dell'esercizio finanziario **2018** senza allegare i prospetti del conto economico e stato patrimoniale stante la facoltà di proroga fino al **2019** dell'adozione della contabilità economica patrimoniale secondo quanto previsto in sede di conversione del c.d. "Decreto Crescita" o in altro provvedimento legislativo come ribadito dal Governo e dall'ANCI nelle note e comunicati richiamati in premessa;

- **VISTO** l'articolo 15-quater (modifica all'articolo 232 del testo unico di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di contabilità economico patrimoniale dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti) del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, recante "Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi", convertito nella legge 28 giugno 2019, n. 58 che testualmente recita:

1. Nelle more dell'emanazione di provvedimenti di semplificazione degli adempimenti connessi alla tenuta della contabilità economico-patrimoniale e di formulazione della situazione patrimoniale, con riferimento ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, all'articolo 232, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «fino all'esercizio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'esercizio 2019. Gli enti che rinviavano la contabilità economico-patrimoniale con riferimento all'esercizio 2019 allegano al rendiconto 2019 una situazione patrimoniale al 31 dicembre 2019 redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e con modalità semplificate individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali, da emanare entro il 31 ottobre 2019, anche sulla base delle proposte formulate dalla Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali, istituita ai sensi dell'articolo 3-bis del citato decreto legislativo n. 118 del 2011».

- **CONSIDERATO** che la facoltà è attivabile anche con riferimento all'esercizio finanziario 2019, anche da parte degli enti che hanno approvato il rendiconto 2018 senza comprendere gli schemi della contabilità economico-patrimoniale, trattandosi di una modifica alla norma generale del TUEL (art. 232, co.2).

- **RITENUTO** opportuno avvalersi della facoltà, prevista dal richiamato art. 15-quater del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, recante "Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi", convertito nella legge 28 giugno 2019 n. 58, di rinviare la tenuta della Contabilità Economico Patrimoniale e la compilazione dei relativi schemi di rendiconto fino all'esercizio **2019**, avviando quindi la tenuta della stessa a decorrere dal **2020** con approvazione del rendiconto entro **aprile 2021**, allegando, già al rendiconto **2019**, uno schema semplificato della situazione patrimoniale al **31 dicembre 2019**, secondo lo schema che dovrà essere adottato, entro il prossimo 31 ottobre, con decreto del MEF, sulla base di proposte formulate dalla Commissione Arconet (replicando così la medesima procedura già seguita per la semplificazione del DUP per i piccoli Comuni);

- RICHIAMATI:

- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- il vigente Statuto Comunale;

- il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
- il D. Lgs. 23 giugno 2011, n.118 e successive modifiche ed integrazioni;

- **TUTTO** ciò premesso e considerato;
- **RITENUTO** che sussistono le condizioni, per provvedere in merito, come da dispositivo;

VISTI i pareri favorevoli dei Responsabili dei Servizi interessati, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267 e successive modifiche ed integrazioni, acquisiti in sede di proposta di deliberazione;

Presenti n. 6 – votanti n. 6.

Con voti favorevoli nr. 6 (unanimità), resi per alzata di mano,

DELIBERA

- 1) La narrativa, che precede, è parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
- 2) Di avvalersi della facoltà, prevista dal richiamato art. 15-quater del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, recante “*Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi*”, convertito nella legge 28 giugno 2019 n. 58, di rinviare la tenuta della Contabilità Economico Patrimoniale e la compilazione dei relativi schemi di rendiconto fino all'esercizio **2019** (adozione dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale e il conseguente affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria previsto dall'art. 2, commi 1 e 2 del D. Lgs. 23 giugno 2011, n.118 e successive modifiche ed integrazioni, unitamente all'adozione del piano dei conti integrati di cui all'art. 4 del medesimo D. Lgs. 23 giugno 2011, n.118 e successive modifiche ed integrazioni), avviando quindi la tenuta della stessa a decorre dal **2020** con approvazione del rendiconto entro **aprile 2021**, allegando, già al rendiconto **2019**, uno schema semplificato della situazione patrimoniale al **31 dicembre 2019**, secondo lo schema che dovrà essere adottato, entro il prossimo 31 ottobre, con decreto del MEF, sulla base di proposte formulate dalla Commissione Arconet (replicando così la medesima procedura già seguita per la semplificazione del DUP per i piccoli Comuni).
- 3) Di rinviare all'esercizio finanziario **2019** l'adozione del bilancio consolidato di cui all'art. 11-bis del D. Lgs. 23 giugno 2011, n.118 e successive modifiche ed integrazioni;
- 4) Di prendere atto, in conseguenza del disposto rinvio, che il rendiconto dell'esercizio **2018**, redatto con funzione meramente conoscitiva in conformità allo schema di cui all'allegato 10 previsto dall'articolo 11, comma 1, lettera b), del D. Lgs. 23 giugno 2011, n.118 e successive modifiche ed integrazioni, sarà redatto in maniera analoga all'esercizio finanziario precedente.

In prosieguo,

su proposta del Sindaco, stante l'urgenza di provvedere, in relazione alla necessità di dare immediata esecuzione a quanto disposto con il presente atto

Presenti n. 6 – votanti n. 6.

Con voti favorevoli nr. 6 (unanimità), resi per alzata di mano,

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

OGGETTO: D. Lgs. 23/11/2011, n. 118, modificato con D. Lgs. 10/08/2014, n. 126.
Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi.
Rinvio fino all'esercizio finanziario 2019.

**Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs 18/08/2000, nr. 267 e ss.mm.ii.,
sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, i sottoscritti esprimono il seguente PARERE**

In ordine alla regolarità tecnica del presente atto, si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267.

Li, 20/01/2020.

**Il Responsabile del Servizio II^ (Bilancio – Ragioneria – Tributi – Commercio, ecc.)
F.to: Dott.ssa Gabriella Evangelista**

In ordine alla regolarità contabile del presente atto, si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267.

Li, 20/01/2020.

**Il Responsabile del Servizio II^ (Bilancio – Ragioneria – Tributi – Commercio, ecc.)
F.to: Dott.ssa Gabriella Evangelista**

In ordine alla regolarità tecnica del presente atto si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267.

Li, 20/01/2020.

**Il Responsabile del Servizio I^ (Segreteria – Affari generali, ecc.)
F.to: Dott. Francesco Neri**

Letto, approvato e sottoscritto.

**Il ViceSegretario Comunale
F.to: Dott. Francesco Neri**

**Il Sindaco
F.to: Dott. Benedetto Murro**

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267 e dall'art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009, n. 69, per 15 giorni consecutivi, dal **28 gennaio 2020**, nell'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune (www.comune.pignatarointeramna.fr.it), accessibile al pubblico;

- è esecutiva:

poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4), come riportato nel dispositivo;
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3) nell'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune (www.comune.pignatarointeramna.fr.it), accessibile al pubblico.

Pignataro Interamna, **28 gennaio 2020**.

Il Responsabile del Servizio
F.to: Dott. Francesco Neri

Copia conforme all'originale per gli usi consentiti dalla legge.

Pignataro Interamna, **28 gennaio 2020**.

Il Responsabile del Servizio
Dott. Francesco Neri

